

Giuseppe Rossello

## Eredità digitale

### Disciplina patrimoniale e tutela dei diritti *post mortem*

#### Abstract

This article examines how the ongoing digitalisation of the human experience has also had a significant impact on the concept of death, bringing about a profound transformation in the ways in which memory is preserved, the processes of mourning, and the ways in which individuals continue to exist in the digital space. Social media profiles, multimedia content and personal data continue, in fact, to persist beyond the physical passing of the individual, giving rise to new forms of posthumous presence and raising unprecedented legal issues related to the management of the deceased's digital identity. In this context, platforms and major digital companies are assuming an increasingly significant role in regulating digital death, through the establishment of terms of service and internal policies concerning access to and the preservation of the deceased's content. At the same time, the advent of generative AI and so-called 'deathbots' introduces further issues concerning the artificial simulation of the deceased's presence and the gradual transformation of memory into an algorithmic experience. Building on these premises, this paper aims to analyse the phenomenon of 'digital death', highlighting how the post-mortem management of personal data cannot be reduced solely to matters of property or inheritance, but more broadly involves cultural, identity-related and ethical aspects concerning the construction of memory within the algorithmic environment.

**Keywords:** digital death; digital inheritance; privacy; deathbot; human dignity.

#### Abstract

Il presente articolo analizza come la progressiva digitalizzazione dell'esperienza umana abbia inciso in maniera significativa anche sulla dimensione della morte, determinando una profonda trasformazione delle modalità di conservazione della memoria, dei processi di elaborazione del lutto e delle forme di permanenza dell'individuo nello spazio digitale. Profili *social*, contenuti multimediali e dati personali continuano, infatti, a persistere oltre la scomparsa fisica del soggetto, dando luogo a nuove forme di presenza *post mortem* e sollevando inedite questioni giuridiche connesse alla gestione dell'identità digitale del defunto. In tale contesto, le piattaforme e le grandi compagnie digitali assumono un ruolo sempre più rilevante nella regolazione della morte digitale, mediante la statuizione di termini di servizio e *policy* interne concernenti l'accesso e la conservazione dei contenuti del defunto. Parallelamente, l'avvento dell'AI generativa e dei c.d. *deathbot* introduce ulteriori problematiche concernenti la simulazione artificiale della presenza del defunto e la progressiva trasformazione della memoria in esperienza algoritmica. Muovendo da tali premesse, il presente contributo intende analizzare il fenomeno della "morte digitale" evidenziando come la gestione *post mortem* dei dati personali non possa essere ricondotta esclusivamente alla dimensione patrimoniale o successoria, ma coinvolga più ampiamente profili culturali, identitari ed etici concernenti la costruzione della memoria nell'ambiente algoritmico.

**Parole chiave:** morte digitale; eredità digitale; *privacy*; *deathbot*; dignità umana.

## 1. Morte digitale e presenza virtuale

È un dato ormai ampiamente acquisito nella riflessione giuridica contemporanea che il sistema successorio italiano sia improntato ad una concezione fortemente tradizionalista costituisce<sup>1</sup>. Al riguardo, è sufficiente osservare come ordinamenti giuridici geograficamente e culturalmente prossimi a quello italiano – quali quelli di tradizione anglosassone – abbiano progressivamente intrapreso percorsi di riforma orientati ad una maggiore valorizzazione dell'autonomia testamentaria, giungendo, in taluni casi, persino ad escludere istituti storicamente centrali quali la quota di legittima.<sup>2</sup> Sebbene tali strumenti siano tradizionalmente concepiti a tutela della famiglia e dei congiunti più prossimi del *de cuius*, essi rappresentano nondimeno una significativa limitazione della libertà dispositiva del soggetto, incidendo direttamente sulla piena esplicazione della volontà individuale nella fase successoria.

In parallelo a tale scenario normativo, anche il piano sociologico e antropologico appare oggi attraversato da profonde trasformazioni, sebbene attuate secondo modalità differenti e in ambiti ulteriori rispetto a quelli strettamente successori.<sup>3</sup> La rivoluzione digitale ha infatti progressivamente permeato ogni dimensione dell'esistenza umana, sino a coinvolgere la stessa esperienza della morte. È ormai prassi diffusa affidare allo spazio virtuale ricordi personali, relazioni, immagini, pensieri, documenti e informazioni concernenti la propria sfera più intima, determinando così una progressiva trasposizione dell'identità individuale nell'ambiente digitale.

In tale prospettiva, si assiste oggi ad una trasformazione del concetto stesso di morte dell'individuo, più precisamente ad uno sdoppiamento del momento estintivo della persona: da un lato la morte biologica e fisica, dall'altro la distinta dimensione di sopravvivenza digitale, caratterizzata dalla persistente permanenza *online* delle tracce informatiche riconducibili al soggetto defunto.<sup>4</sup> Pertanto, si innesta in tale contesto, il concetto di “morte digitale”, espressione con la quale si è soliti indicare la cessazione della presenza di un soggetto nella rete e, conseguentemente, il venir meno della sua esistenza all'interno di un servizio informatico o di una piattaforma *social*.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> In tal senso si è espresso Rodotà (1971: 13 e ss.). D'altronde, il Libro II del Codice civile, dedicato alla disciplina delle successioni, è stato interessato, successivamente all'entrata in vigore del Codice, da interventi legislativi estremamente limitati, soprattutto se confrontati con le incisive riforme che hanno progressivamente investito gli altri Libri del Codice. La maggior parte delle novelle normative ha infatti inciso soltanto indirettamente o marginalmente sulla materia successoria; emblematici, in tal senso, risultano gli adattamenti conseguenti alle riforme in materia di filiazione, succedutesi dalla l. 4 maggio 1983, n. 184 sino alla L. 10 dicembre 2012, n. 219.

In tempi recenti il legislatore è intervenuto, sebbene in maniera circoscritta, ma nondimeno significativa, sulla disciplina del diritto delle successioni e delle donazioni, mediante la L. 27 giugno 2025, n. 82, di conversione del c.d. *Ddl Semplificazioni*, introducendo rilevanti modifiche in tema di azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di beni di provenienza donativa. La riforma ha inciso profondamente sulla circolazione degli immobili oggetto di donazione, perseguendo l'obiettivo di garantire maggiore certezza ai traffici giuridici e di superare le tradizionali criticità concernenti la commerciabilità e la finanziabilità dei beni provenienti da liberalità donative.

<sup>2</sup> “All and every person ... shall have full and free liberty, power and authority, to give, dispose, will and devise, as well as by his last will and testament in writing, or otherwise by any acts lawfully executed in his life ... ” tratto da *The principle of testamentary freedom: Statute of Wills 1540*, successivamente modificato dal *Wills Act 1837*, Regno Unito.

<sup>3</sup> Si consideri in merito l'art. 536 del cod. civ. il quale recita: “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.

<sup>4</sup> Recuber (2023: 288 e ss.).

<sup>5</sup> Ziccardi (2017: 10); Resta (2019: 85 e ss.).

Si osserva, dunque, che se il corpo dell'essere umano, con la morte, interrompe irrevocabilmente ogni propria attività, non altrettanto accade nello spazio virtuale, nel quale dati, contenuti e tracce digitali continuano a permanere, quasi a costituire una memoria indelebile dell'individuo, affidata non più alla dimensione affettiva del ricordo umano, bensì alla silenziosa e permanente conservazione delle sequenze dei *bit*.<sup>6</sup>

Questo diverso concetto stesso di morte tende ad assumere contorni sempre più evanescenti, traducendosi, in definitiva, in una condizione di permanente inattività dell'utente ovvero nella progressiva "scomparsa" della sua presenza digitale dai motori di ricerca e dagli spazi della rete, fenomeno quest'ultimo sovente riconducibile all'esercizio del c.d. diritto all'oblio o del diritto alla cancellazione dei dati personali.<sup>7</sup>

Com'è stato opportunamente osservato, la morte digitale assume un significato più ampio rispetto a quanto immaginabile *prima facie*, in quanto non riguarda solo la trasformazione del concetto di morte per effetto delle nuove tecnologie, quanto piuttosto, investe, più profondamente, la percezione che della morte l'individuo ha in un contesto che è quello della civiltà tecnologica.<sup>8</sup>

## 2. Proprietà e identità nel patrimonio digitale

La persistente sopravvivenza dei dati personali e dei contenuti digitali rende pertanto necessaria l'elaborazione della nozione di "patrimonio digitale", intesa in senso ampio e atecnico, tale da ricomprendere non soltanto i beni suscettibili di valutazione economica, ma altresì quei contenuti privi di immediata rilevanza patrimoniale che contribuiscono, nondimeno, alla costruzione dell'identità personale e relazionale del soggetto.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sisto (2018: 35); Per *bit* – acronimo di *binary digit* – si intende l'unità minima di informazione elaborabile da un sistema informatico, rappresentata convenzionalmente mediante due soli valori binari (0 e 1). L'intero ambiente digitale, inclusi dati, immagini, contenuti audiovisivi e informazioni personali, risulta strutturato attraverso sequenze organizzate di bit, le quali costituiscono il fondamento logico e materiale dei processi di memorizzazione, trasmissione ed elaborazione informatica.

<sup>7</sup> Si veda l'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sul diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"); Si veda altresì l'art. 11 della Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015: "1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca

dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica [...]".

<sup>8</sup> Marzocco (2021: 272).

<sup>9</sup> Si precisa che, allo stato attuale, non esista né a livello nazionale né sul piano europeo una disciplina organica e compiuta specificamente dedicata al patrimonio digitale e alla relativa successione *mortis causa*. Nell'ordinamento dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), pur approntando una tutela particolarmente articolata dei dati personali della persona vivente, non disciplina espressamente la sorte dei dati *post mortem*, rimettendo agli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni specifiche in materia. Nell'ordinamento giuridico italiano, la questione trova un riferimento normativo principalmente nell'art. 2-terdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, disposizione che consente l'esercizio dei diritti relativi ai dati personali del soggetto deceduto da parte di coloro che abbiano un interesse proprio, ovvero agiscano a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo espresso divieto manifestato per iscritto dal *de cuius*. La disciplina applicabile viene pertanto ricostruita attraverso il ricorso alle norme generali del Codice civile in materia successoria, integrate dalle elaborazioni della dottrina e dai primi orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto. Sul punto, si veda Mastroberardino (2019: 6 e ss.).

In tale prospettiva, il patrimonio digitale è stato concepito quale complesso unitario costituito dagli *account online* riconducibili ad un individuo – inclusi quelli necessari per l’accesso ai *social network* – nonché dai *file* conservati su *computer*, *tablet* o altri dispositivi personali.<sup>10</sup> Risulta, pertanto, di primaria centralità, nell’ambito della *digital inheritance*, distinguere l’apparato rimediabile predisposto a tutela della dignità e della personalità del soggetto defunto da quello concernente la mera gestione dei relativi dati personali.

La dottrina, infatti, non presenta orientamenti univoci circa l’effettiva applicabilità del Reg. (UE) 2016/679 – conosciuto anche come GDPR – alle ipotesi di tutela dei dati informatici *post mortem*, intesa quale proiezione della più ampia sfera del diritto all’autodeterminazione informatica.<sup>11</sup> La nozione di patrimonio digitale è stata altresì impiegata, da parte di alcuni autori, in un’accezione più ristretta rispetto a quella sopra delineata, venendo a comprendere esclusivamente i beni *online*.

Esso è stato così definito quale “insieme di dati o di informazioni riconducibili ad un soggetto e da questo immessi nel web, nelle sue diverse modalità di utilizzo (*profili social*, posta elettronica, *tweet*, *chat*, *file* di testo, *account*, sistemi di *cloud computing*)”.<sup>12</sup> In tale prospettiva, il patrimonio digitale può essere approssimativamente qualificato come una frazione, talvolta rilevante, del patrimonio complessivo di ciascun consociato, contraddistinta dagli specifici strumenti e processi tecnici impiegati per la sua costituzione.<sup>13</sup>

Ai fini di una più puntuale ricostruzione del fenomeno, appare opportuno introdurre una distinzione interna al più ampio concetto di patrimonio digitale, distinzione che si rivela particolarmente utile per coglierne la complessa natura giuridica e le differenti problematiche connesse alla relativa trasmissibilità *mortis causa*.

In dottrina, infatti, si è progressivamente affermata una classificazione fondata sulla distinzione tra beni digitali “*offline*” e beni digitali “*online*”, elaborata sulla base delle modalità di formazione, conservazione e gestione delle risorse informatiche riconducibili al soggetto. Rientrano nella prima categoria le risorse digitali collocate al di fuori della rete, ossia quei beni digitali “*off line*” costituiti da *file*, *software*<sup>14</sup> e documenti informatici<sup>15</sup> creati, acquisiti o archiviati dal *de cuius*, quali immagini, contenuti audio e video, filmati, documenti testuali, siti *web*, *blog* e ulteriori contenuti digitali.

Tali beni risultano suscettibili di memorizzazione tanto su supporti fisici – quali *hard disk*, dispositivi *USB*, *CD-ROM*, *DVD*, *personal computer*, *smartphone* o *tablet* – quanto su infrastrutture virtuali

<sup>10</sup> Cinque (2012: 645); D’Arminio Monforte (2020: 69). È stato altresì rilevato come molti rapporti digitali, in particolare quelli connessi all’uso dei *social network*, assumano una duplice valenza: oltre ad incidere sulla sfera personale, generano un impatto economico, potendo costituire una vera e propria fonte di reddito. Sul punto si veda Marino (2022: 66).

<sup>11</sup> Marzocco (2021: 270).

<sup>12</sup> Delle Monache (2020: 460).

<sup>13</sup> Mastroberardino (2019: 6 e ss.).

<sup>14</sup> Il software – o programma per elaboratore – è tradizionalmente qualificato quale bene immateriale meritevole di autonoma tutela giuridica. La relativa disciplina è oggi ricondotta nell’ambito della normativa sul diritto d’autore, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, il quale ha profondamente innovato la legge 22 aprile 1941, n. 633, estendendo ai programmi per elaboratore il regime di protezione previsto per le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti al settore letterario ed artistico.

La tutela accordata dall’ordinamento investe tanto il c.d. “programma sorgente”, ossia il linguaggio di programmazione nel quale il software viene originariamente sviluppato, quanto il c.d. “programma oggetto”, consistente nella traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina o in sequenze binarie intelligibili dall’elaboratore elettronico.

<sup>15</sup> L’art. 1 co. 1 lett. p) CAD definisce il documento informatico come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

di archiviazione, come i sistemi di *cloud storage*<sup>16</sup> (*Google Drive*, *Dropbox*, *iCloud*, *OneDrive* e analoghi servizi).

In tale ipotesi, il bene digitale appare maggiormente assimilabile alle categorie tradizionali del patrimonio, in quanto il rapporto dell'utente con il contenuto informatico si configura, almeno apparentemente, secondo dinamiche più vicine alla titolarità e alla disponibilità diretta del bene stesso. Differente appare, invece, la natura delle risorse digitali "on line", espressione con la quale si fa riferimento all'insieme dei contenuti e delle relazioni digitali che si formano, si sviluppano e si conservano all'interno della rete mediante l'utilizzo di servizi forniti da soggetti terzi. In tale categoria rientrano, in particolare, gli *account* di posta elettronica, gli *account* relativi ai *social network* e alle piattaforme di messaggistica istantanea, nonché quelli connessi a servizi finanziari, piattaforme di *e-commerce* o sistemi di pagamento elettronico.<sup>17</sup> Fanno altresì parte del medesimo novero, anche le criptovalute<sup>18</sup>, le quali si collocano a pieno titolo nell'ambito dell'eredità digitale, in quanto beni immateriali dotati di un rilevante valore economico.<sup>19</sup>

La distinzione appena richiamata non assume una valenza meramente descrittiva, ma presenta rilevanti implicazioni sotto il profilo giuridico. Mentre i beni digitali *offline* sembrano, almeno in parte, riconducibili agli schemi tradizionali della successione patrimoniale, le risorse *online* risultano invece inevitabilmente condizionate dalla presenza di un soggetto terzo – il *provider* del servizio – il quale esercita un potere di controllo sull'accesso, sulla conservazione e sulla stessa permanenza dei contenuti digitali. In tali ipotesi, il rapporto tra utente e bene digitale non si esaurisce nella disponibilità materiale del contenuto, ma si struttura attraverso una complessa relazione contrattuale disciplinata unilateralmente dalle piattaforme digitali mediante termini di servizio e *policy* interne.

Ne consegue che, soprattutto con riferimento ai beni digitali *online*, il problema della successione non investe esclusivamente la trasmissione del contenuto digitale in sé considerato, quanto piuttosto la possibilità di subentrare nel rapporto giuridico instaurato dal *de cuius* con il *provider* del servizio. È precisamente in tale spazio che emerge con maggiore evidenza il ruolo centrale delle piattaforme tecnologiche nella regolazione della morte digitale, posto che l'effettiva disponibilità del patrimonio digitale *post mortem* risulta subordinata non soltanto alla disciplina successoria statale, ma altresì alle regole privatistiche predisposte dai grandi operatori dell'economia digitale.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Il cloud storage è un modello di archiviazione virtualizzata che memorizza i dati su server remoti gestiti da terzi, superando i limiti dei supporti fisici locali. I file vengono crittografati e replicati all'interno di data center, garantendo un'elevata tolleranza ai guasti e una disponibilità ubiqua. Il sistema offre scalabilità dinamica e sincronizzazione automatica dei dati in tempo reale su ogni dispositivo autorizzato.

<sup>17</sup> De Rosa (2021: 495 e ss.).

<sup>18</sup> Le criptovalute sono token digitali decentralizzati basati su crittografia, emessi e gestiti tramite registri distribuiti noti come blockchain, senza il controllo di autorità monetarie centrali. Le transazioni vengono validate da nodi della rete attraverso algoritmi di consenso matematico, garantendo l'immutabilità e l'integrità del registro contabile. Questo modello elimina gli intermediari finanziari tradizionali, consentendo il trasferimento diretto di valore e offrendo una tracciabilità trasparente e globale dei flussi finanziari.

<sup>19</sup> Consiglio Nazionale del Notariato, *Eredità Digitale – il decalogo del notariato*, Roma, 2025, recuperato da: <https://share.google/x77Rqm33zw2fc3e6v>.

<sup>20</sup> Sisto (2018: 35).

### 3. I termini di servizio: il potere para-normativo delle piattaforme digitali

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, e con particolare riferimento alla categoria dei beni digitali *online*, emerge con evidenza come tali contenuti, sebbene strettamente connessi alla dimensione personale e identitaria dell'individuo, risultino nella quasi totalità dei casi conservati e gestiti all'interno di infrastrutture tecnologiche riconducibili ai grandi operatori dell'economia digitale.<sup>21</sup> Profili *social*, archivi *cloud*, *account* di posta elettronica, contenuti multimediali e più in generale le tracce digitali prodotte dall'utente nel corso della propria esistenza non sono infatti collocati in uno spazio virtuale neutro, integralmente disponibile al soggetto che li ha generati, bensì all'interno di ecosistemi digitali sviluppati, amministrati e regolati da sistemi privati operanti su scala globale.<sup>22</sup>

In tale contesto, il rapporto tra individuo e patrimonio digitale appare progressivamente mediato dall'intervento delle nuove tecnologie, le quali finiscono per esercitare un potere di fatto incidente non soltanto sulla disponibilità dei dati, ma altresì sulla permanenza della memoria e dell'identità postuma del soggetto nello spazio digitale. Ne consegue che la riflessione contemporanea sulla morte digitale non può più limitarsi alla sola questione della trasmissibilità dei beni informatici alla luce delle categorie tradizionali del diritto successorio, ma impone di interrogarsi sul crescente affidamento della memoria digitale a forme di regolazione privatistica elaborate dai grandi operatori tecnologici globali. I principali operatori del settore – quali Meta, Google, Apple o Microsoft – disciplinano infatti autonomamente, mediante termini di servizio<sup>23</sup>, *policy* interne e procedure standardizzate, le modalità di conservazione, accesso, memorizzazione degli *account* riconducibili agli utenti deceduti.<sup>24</sup> In tal modo, il destino del patrimonio digitale dell'individuo viene dunque sottratto alla disciplina statale e affidato a forme di regolazione privatistica elaborate unilateralmente da soggetti economici globali, i quali esercitano un potere di fatto incidente tanto sulla dimensione patrimoniale dei dati, quanto sulla dimensione della libertà testamentaria del *de cuius*.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Carroll & Romano (2010).

<sup>22</sup> Sul punto si consideri quanto affermato sul tema della neutralità delle piattaforme da Gillespie (2018: 24 e ss.).

<sup>23</sup> I Termini di Servizio (spesso abbreviati in TdS, ToS o *Terms of Service*) sono un documento legale che funge da contratto vincolante tra il fornitore di un servizio (un sito web, un'app o un software) e l'utente. Stabiliscono le regole, i diritti e le responsabilità di entrambe le parti.

<sup>24</sup> Sul punto, si consideri che nell'ordinamento giuridico europeo, tali rapporti risultano principalmente disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, nonché dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (anche conosciuto come GDPR) in materia di trattamento dei dati personali. A ciò si aggiungono le norme interne in tema di condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., nonché, nei rapporti con gli utenti-consumatori, la disciplina sulle clausole vessatorie prevista dagli artt. 33 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (noto come Codice del Consumo).

Con specifico riferimento alla sorte degli *account* e dei dati digitali *post mortem*, le piattaforme disciplinano autonomamente, mediante proprie *policy* interne, le modalità di accesso, conservazione o cancellazione dei contenuti riconducibili agli utenti deceduti. Si segnala, in tal senso, la centralità delle previsioni adottate da Meta attraverso la disciplina relativa agli "account commemorativi" e al c.d. "contatto erede", nonché gli strumenti predisposti da Google mediante l'"Inactive Account Manager", finalizzati a consentire all'utente di determinare preventivamente la sorte dei propri dati in caso di inattività prolungata o decesso. Tali strumenti, pur operando nell'ambito dell'autonomia negoziale privata, incidono direttamente sulla gestione dell'identità digitale *post mortem*, sovrapponendosi frequentemente alla disciplina successoria statale e contribuendo all'emersione di forme di regolazione privatistica dello spazio digitale.

<sup>25</sup> Rodotà (2010: 342).

Può, pertanto, ritenersi che tale peculiare forma di normativa privata venga progressivamente ad assumere una vera e propria funzione para-regolatoria, tradizionalmente riservata all'ordinamento giuridico statale.<sup>26</sup> Attraverso clausole contrattuali predisposte unilateralmente, tali operatori stabiliscono, dunque, chi possa accedere agli *account* del defunto<sup>27</sup>. Emblematiche, sul punto, risultano due pronunce della giurisprudenza italiana che hanno affrontato in termini concreti la questione dell'accesso ai dati digitali del soggetto defunto.

Nel primo caso, il giudice è stato chiamato a pronunciarsi a fronte del rifiuto opposto da Apple alla richiesta avanzata dai genitori di un giovane *chef* deceduto a seguito di un sinistro stradale, volta ad ottenere l'accesso al dispositivo telefonico del figlio, al fine di ricostruire un ricettario in suo onore.<sup>28</sup> Nel secondo caso, parimenti originato dal diniego opposto dalla medesima società, veniva in rilievo la richiesta della coniuge del *de cuius* di accedere ad uno *smartphone* protetto da sistemi di autenticazione biometrica e da credenziali di accesso non conosciute, in modo da procedere alla ricostruzione della massa ereditaria. L'impossibilità di accedere al dispositivo impediva, infatti, non soltanto di verificare l'eventuale esistenza di rapporti debitori, finanziamenti o ulteriori situazioni patrimonialmente rilevanti, ma altresì di recuperare contenuti aventi valore personale ed affettivo riconducibili al soggetto defunto.<sup>29</sup>

Il rapporto tra utente e piattaforma viene così a configurarsi non più quale mera relazione contrattuale avente ad oggetto la fornitura di un servizio tecnologico, bensì quale autentico spazio di governo della memoria e dell'identità digitale *post mortem*.

Sulla base delle considerazioni sin qui formulate, sembra progressivamente delinearsi una concezione della memoria radicalmente differente rispetto a quella tradizionalmente intesa quale dimensione strettamente personale, relazionale e familiare. La memoria dell'individuo tende, infatti, ad essere progressivamente assorbita entro spazi digitali governati da soggetti privati terzi, i quali finiscono per assumere, in via di fatto, una posizione centrale nella custodia e nella gestione dell'eredità digitale del soggetto.

Può dunque parlarsi di una vera e propria "privatizzazione della memoria", fenomeno nell'ambito del quale sono le piattaforme tecnologiche – attraverso termini di servizio, *policy* interne, architetture informatiche e procedure automatizzate – a determinare concretamente le modalità di conservazione, accesso, permanenza o cancellazione delle tracce digitali riconducibili all'individuo defunto. Un simile assetto si è reso possibile anche in ragione della persistente assenza di una risposta normativa organica ed effettivamente incisiva, tanto sul piano nazionale quanto a livello sovranazionale ed europeo, circostanza che ha progressivamente favorito l'emersione di tali forme di potere privato.

---

<sup>26</sup> Sul punto, di particolare rilievo risulta l'elaborazione teorica secondo cui l'intero cyberspazio non sarebbe regolato esclusivamente dalla legge in senso tradizionale, ma altresì dal "codice", ossia dall'insieme delle architetture tecnologiche e delle regole informatiche che ne disciplinano concretamente il funzionamento. Proprio tale codice tende progressivamente ad assumere le caratteristiche di una nuova forma di sovranità, pervasiva e capace di incidere in maniera sempre più penetrante sulle libertà individuali. In tale prospettiva, emerge l'esigenza di ricondurre anche il potere tecnologico entro limiti e garanzie analoghi a quelli storicamente elaborati dagli ordinamenti costituzionali nei confronti dei poteri tradizionali, evitando che le istanze di efficienza tecnica e di accelerazione digitale finiscano per comprimere gli spazi di tutela delle libertà fondamentali della persona. Cfr. Lessig (1998: 16).

<sup>27</sup> Bianca (2019: 23 e ss.).

<sup>28</sup> Cfr. Tribunale di Milano, Sez. I civile, ordinanza del 10 febbraio 2021, R.G. n. 44578/2020.

<sup>29</sup> Cfr. Tribunale di Como, Sez. II civile, ordinanza del 27 luglio 2023, R.G. n. 2028/2023.

L'insufficienza della regolazione pubblicistica rispetto alla rapidità dello sviluppo tecnologico ha, pertanto, consentito alle piattaforme digitali di assumere un ruolo sempre più centrale nella disciplina degli spazi virtuali e delle dinamiche relazionali che in essi si sviluppano.<sup>30</sup> In tale prospettiva, è stato efficacemente osservato come i "signori degli algoritmi" non possano essere ridotti a entità tecnologiche impersonali o a meri sistemi automatizzati di elaborazione dati, bensì debbano essere intesi quali soggetti in carne ed ossa, portatori di specifici interessi economici e decisionali.<sup>31</sup>

L'apparente neutralità tecnica delle infrastrutture algoritmiche cela, infatti, l'esistenza di centri di potere concretamente individuabili, i quali, attraverso il controllo delle piattaforme digitali, sono in grado di incidere in modo determinante sull'organizzazione, sulla circolazione e sulla gestione delle informazioni, nonché, più in generale, sulla costruzione e sulla permanenza dell'identità digitale degli individui.

#### 4. I *deathbot* e l'immortalità artificiale della persona

L'interazione umana nell'ambito del fenomeno successorio digitale non si esaurisce nella sola disciplina concernente la sorte dei beni digitali *post mortem* o nelle questioni problematiche relative all'utilizzo dei dati e delle informazioni presenti sulle piattaforme *social*, estendendosi, piuttosto, verso prospettive ulteriori caratterizzate da profili tanto innovativi quanto potenzialmente problematici. In tale contesto, riprendendo il già richiamato concetto di "immortalità digitale", non si prospetta più soltanto la possibilità di conservare il c.d. "corpo elettronico"<sup>32</sup>, bensì si giunge sino ad ipotizzare la permanenza – o, più propriamente, la simulazione – di una sorta di coscienza elettronica del soggetto defunto.

Tale fenomeno trova oggi espressione nella nozione di "*deathbot*".<sup>33</sup> Occorre, tuttavia, soffermarsi preliminarmente sul concetto di *deepfake*, al fine di procedere ad una più compiuta disamina del fenomeno. Con il termine *deepfake* si fa riferimento a particolari applicazioni tecnologiche impiegate principalmente nella sintesi integrale del volto umano ovvero nella manipolazione di singoli attributi fisiognomici, nonché nei processi di sostituzione dell'identità o delle espressioni facciali.<sup>34</sup>

Tali tecniche consentono la realizzazione di contenuti audiovisivi estremamente realistici, idonei a riprodurre con elevato grado di verosimiglianza caratteristiche somatiche, movimenti ed espressioni di soggetti realmente esistenti – ad esempio persone conosciute o defunte – agevolando così la diffusione di immagini, video o registrazioni artificialmente alterati e decontestualizzati rispetto alla

---

<sup>30</sup> Rodotà (2010: 342).

<sup>31</sup> Romano (2018: 27).

<sup>32</sup> Rodotà (2005). Sul punto, per "corpo elettronico" si definisce come l'insieme delle informazioni e dei dati personali custoditi nelle banche dati e desumibili dalle tracce che lasciamo quotidianamente con le nostre attività. Questo flusso continuo di dati va a formare un "doppio corpo" immateriale e digitale che vive costantemente accanto al nostro corpo fisico.

<sup>33</sup> Sul punto si osserva come la letteratura scientifica abbia progressivamente elaborato e impiegato una pluralità di espressioni terminologiche volte a descrivere il medesimo fenomeno. A titolo meramente esemplificativo, si annoverano nozioni quali *griefbots*, *thanabots*, *posthumous avatars*, *postmortem avatars* e *AI ghosts*, le quali, pur nella diversità lessicale, convergono nell'indicare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla simulazione postuma dell'identità digitale del soggetto defunto. Sul punto, si veda quanto autorevolmente osservato da Hollanek & Nowaczyk-Basinska (2024: 1-22).

<sup>34</sup> Juefei-Xu et al. (2022: 1678-1734).

situazione originaria.<sup>35</sup> Nondimeno, le tecnologie in esame non sorgono necessariamente con finalità fraudolente o manipolative, presentandosi piuttosto, almeno sul piano teorico, quali strumenti tecnologicamente neutrali. Non mancano, infatti, applicazioni considerate socialmente utili, sviluppate in ambiti eterogenei quali l'istruzione, l'intrattenimento, la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria e il *marketing*, nei quali tali sistemi vengono impiegati per finalità ricostruttive, divulgative o comunicative.<sup>36</sup>

I *deathbot* rappresentano, dunque, una particolare applicazione delle tecnologie di *deepfake*, impiegata al fine di ricostruire artificialmente la presenza di soggetti ormai deceduti mediante *chatbot* digitali capaci non soltanto di riprodurre le sembianze esteriori, ma altresì di simularne il linguaggio, le espressioni, i tratti caratteriali e persino i ricordi.<sup>37</sup> In tale prospettiva, si è parlato di una vera e propria "resurrezione digitale", realizzata attraverso la combinazione di tali differenti sistemi di intelligenza artificiale.<sup>38</sup>

Attraverso la raccolta e la sintesi di informazioni digitali e biografiche riconducibili al soggetto defunto, tali tecnologie consentono infatti di sviluppare forme di interazione attiva con una versione artificiale del defunto stesso, dando luogo ad esperienze comunicative che tendono a collocarsi in una zona di confine tra memoria, simulazione e permanenza identitaria. In tale contesto, alcuni autori hanno fatto riferimento al concetto di "thanatecnologia", termine coniato già nel lontano 1997 al fine di descrivere l'applicazione delle tecnologie e dei *media* digitali agli studi sulla morte e le modalità attraverso cui tali strumenti fossero già allora suscettibili di incidere sull'esperienza del morire, del lutto e della memoria postuma.<sup>39</sup>

In tale materia, l'Unione Europea ha provveduto a predisporre una disciplina organica in materia mediante il c.d. AI Act (Reg. UE 2024/1689), il quale introduce un apparato di regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale fondato su un approccio graduale basato sul rischio, prevedendo specifici obblighi di trasparenza, sicurezza e controllo per le applicazioni suscettibili di incidere sui diritti fondamentali della persona.<sup>40</sup> Il presente regolamento dedica particolare attenzione anche ai contenuti generati artificialmente, imponendo, in determinate ipotesi, obblighi informativi relativi ai sistemi idonei a produrre o manipolare immagini, audio e video mediante tecnologie di sintesi artificiale. Rileva, tuttavia, come il regolamento non contempli una disciplina specificamente dedicata ai *deathbot*, i quali rimangono pertanto assoggettati ad un apparato normativo frammentario e ricostruito prevalentemente in via interpretativa.

È stato tuttavia opportunamente osservato come il primo problema rilevante in materia sia rappresentato proprio dall'assenza di una disciplina specificamente dedicata alla gestione *post mortem* dei dati personali e delle identità digitali generate o elaborate attraverso sistemi di intelligenza

---

<sup>35</sup> Sul punto, si segnala che il legislatore italiano è recentemente intervenuto mediante l'introduzione dell'art. 612-quater c.p., rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale", ad opera della l. n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025. La disposizione configura un'autonoma fattispecie incriminatrice volta a sanzionare la diffusione, cessione o pubblicazione, in assenza del consenso dell'interessato, di immagini, video o contenuti vocali falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, qualora idonei ad indurre in errore circa la loro autenticità e suscettibili di arrecare un danno ingiusto alla persona offesa. La norma prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.

<sup>36</sup> Fernández Gamín et al. (2024: 57-64).

<sup>37</sup> Henrickson (2023: 949-966).

<sup>38</sup> Bassano & Cerutti (2024: 10 e ss.).

<sup>39</sup> Sofka (1997: 553-574).

<sup>40</sup> Cfr. gli artt. 3 e 50 dell' AI Act (Reg. UE 2024/1689).

artificiale.<sup>41</sup> Le attuali normative in materia di protezione dei dati personali e tutela della *privacy* appaiono, infatti, ancora insufficienti rispetto alla necessità di regolare le informazioni digitali create o riferibili a soggetti deceduti, tanto nelle ipotesi concernenti persone pienamente capaci, quanto nei casi relativi a soggetti sottoposti a forme di protezione o rappresentanza legale.

In tale prospettiva, è stato altresì rilevato come l'esigenza di un intervento normativo non dovrebbe limitarsi ai soli sistemi di intelligenza artificiale destinati alla creazione di *deathbot*, ma estendersi, più in generale, a tutte le tecnologie algoritmiche che impiegano dati personali riconducibili a individui deceduti.<sup>42</sup>

In assenza di una regolamentazione organica, la disciplina applicabile viene infatti desunta dall'interazione tra differenti fonti normative concernenti la protezione dei dati personali, la tutela della dignità della persona, i diritti della personalità e la successione nel patrimonio digitale. In particolare, assumono rilievo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – segnatamente gli artt. 5, 6 e 9 relativi ai principi di trattamento, alle basi di liceità e alle categorie particolari di dati personali – nonché, nell'ordinamento italiano, l'art. 2-terdecies del d.lgs. n. 196/2003, che disciplina l'esercizio dei diritti riferibili ai dati personali delle persone decedute.

Appare, dunque, innegabile come simili prospettive siano suscettibili di sollevare rilevanti questioni di natura etica – ancor prima che giuridica – incidendo altresì sul delicato processo di elaborazione del lutto e sul rapporto psicologico con la morte. Com'è stato autorevolmente sostenuto, il problema non risiede tanto nella classificazione dei *deathbot* quali strumenti terapeutici ovvero potenziali minacce, quanto, piuttosto, nella persistente carenza di approfondimenti relativi agli effetti che tali tecnologie possono produrre sui processi di acquisizione della conoscenza morale dell'individuo.<sup>43</sup> Secondo tale tesi, infatti, i *deathbot* rischiano di privare il soggetto in lutto di quella conoscenza morale trasformativa che deriva dall'accettazione della perdita nella sua dimensione autentica, piena e non artificialmente mediata.

Allo stesso modo, i *deathbot* appaiono suscettibili di incidere sulla dignità umana del defunto, influenzando altresì le modalità attraverso cui quest'ultimo viene percepito sul piano morale e relazionale. È stato infatti osservato come tali tecnologie rischino di compromettere il valore intrinseco dei resti digitali della persona, nella misura in cui l'identità informativa del defunto viene estratta, raccolta e successivamente rielaborata in funzione delle esigenze dell'utente o delle logiche operative del sistema.<sup>44</sup> Un simile processo finisce inevitabilmente per incidere anche sulla memoria del defunto quale individuo unico e irripetibile, compromettendo quel processo psicologico attraverso cui la perdita consente di custodire e rielaborare il ricordo del defunto nella sua irriducibile singolarità.

L'evoluzione di tali tecnologie conduce inevitabilmente ad interrogarsi sui limiti entro i quali il progresso tecnico e l'intelligenza artificiale possano spingersi, sino al punto da alterare o ridisegnare totalmente dinamiche che, tradizionalmente, appartenevano alla dimensione più propriamente naturale ed esistenziale della condizione umana.

---

<sup>41</sup> Helkala & Leichter (2026: 8).

<sup>42</sup> Helkala & Leichter (2026: 8).

<sup>43</sup> Tubera & Dacela (2026: 87).

<sup>44</sup> Lindemann (2022: 1-15); sul tema dei "resti digitali" si consideri anche quanto riportato da Öhman & Floridi (2018: 318-320).

## 5. Conclusioni

L'analisi sin qui svolta si propone, da un lato, di evidenziare e sintetizzare la disorganicità e la frammentazione che connotano e attraversano la dimensione digitale nell'ambito della materia successoria, frammentazione destinata verosimilmente ad acuirsi in maniera esponenziale alla luce delle rapide e incessanti dinamiche evolutive che caratterizzano la società digitale contemporanea, nella quale l'individuo è ormai inevitabilmente immerso. Dall'altro lato, e in stretta conseguenza rispetto al primo profilo, essa intende porre in luce le criticità e i rischi connessi all'interazione – o, più precisamente, alla crescente e difficilmente contenibile sovrapposizione – tra tecnologie digitali e dimensione umana, fenomeno che, per sua natura, non appare suscettibile di un effettivo arresto. Quanto alla disciplina del patrimonio digitale inteso come *supra*, ossia l'insieme degli *asset*, dei dati e delle informazioni riconducibili alla dimensione tanto *online* quanto *offline*, come sopra delineato, in assenza di una normativa organica e sistematica in materia si ritiene opportuno aderire all'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato in tema di eredità digitale.<sup>45</sup>

La disciplina concernente la sorte delle tracce digitali destinate a permanere *online* successivamente alla morte dell'individuo non si esaurisce entro i confini della sola riflessione giuridica, ma investe, in termini ancor più profondi, la dimensione etica della persona e della sua memoria. Ciò che permane nello spazio digitale dopo la morte, infatti, non risulta custodito entro una dimensione materiale, tangibile, bensì all'interno di ecosistemi virtuali caratterizzati da estrema volatilità, costantemente esposti ai rischi derivanti dalla perdita dei dati, dall'appropriazione indebita delle informazioni, dalla manipolazione algoritmica o, persino, dalla definitiva cancellazione e dall'oblio digitale.

La problematica, tuttavia, non si esaurisce nella sola esigenza di disciplinare la sorte dei dati digitali successivamente alla morte dell'individuo, ma investe più profondamente la stessa dimensione della dignità umana. È stato infatti autorevolmente osservato come i c.d. “resti digitali” debbano essere considerati quali proiezioni informative della persona, strettamente connesse alla sua identità e, pertanto, meritevoli di tutela al pari delle ulteriori manifestazioni della personalità umana.<sup>46</sup> In tale prospettiva, il patrimonio informativo *post mortem* può essere concepito quale una sorta di “cadavere digitale” del soggetto defunto, rispetto al quale si impone un'esigenza di protezione che trascende la mera dimensione economico-patrimoniale. Ne consegue che tali contenuti non possono essere ridotti a semplici beni suscettibili di sfruttamento commerciale o tecnologico, ma devono essere riconosciuti quali entità dotate di un valore intrinseco, intimamente connesso alla memoria, all'identità e alla dignità della persona.

In tale prospettiva, appare sempre più evidente l'esigenza di una regolazione organica capace di coordinare la disciplina successoria, la tutela dei dati personali, la volontà del defunto, gli interessi dei familiari, la posizione dei terzi e, soprattutto, i limiti al potere esercitato dalle piattaforme digitali. Il diritto, infatti, non dovrebbe limitarsi a stabilire chi sia legittimato ad ereditare beni o contenuti digitali, ma dovrebbe piuttosto interrogarsi su chi possa disporre del potere di conservare, trasformare, cancellare o persino riattivare la memoria digitale di un soggetto defunto. In questo senso, la morte digitale sembra oggi costituire uno dei più significativi banchi di prova della capacità dell'ordinamento

<sup>45</sup> Apostolo (2023: 14).

<sup>46</sup> Öhman & Floridi (2018: 318-320).

giuridico di sottrarre la memoria personale alla mera disponibilità tecnica, algoritmica e commerciale delle infrastrutture digitali contemporanee.

## Bibliografia

- Apostolo, Domenico 2023. “Eredità digitale: inquadramento generale”, *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 1/2023: 14.
- Bassano, Giuseppe; Cerutti, Marco 2024. “Posthumous Digital Face: A Semiotic and Legal Semiotic Perspective”, *International Journal for the Semiotics of Law*: 10–ss.
- Bianca, Massimo 2019. “Memoria ed oblio: due reali antagonisti?”, *Rivista di diritto dei media*: 23–ss.
- Carroll, Evan; Romano, John 2010. *Your Digital Afterlife: When Facebook, Flickr and Twitter Are Your Estate, What’s Your Legacy?* Berkeley: New Riders.
- Cinque, Maria 2012. “La successione nel ‘patrimonio digitale’: prime considerazioni”, *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*: 645.
- Consiglio Nazionale del Notariato 2025. *Eredità Digitale – il decalogo del notariato*. Roma: Consiglio Nazionale del Notariato.
- D’Arminio Monforte, Andrea 2020. *La successione nel patrimonio digitale*. Pisa: Pisa University Press: 69.
- De Rosa, Rosina Elba 2021. “Trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale”, *Notariato*, 5: 495–ss.
- Delle Monache, Stefano 2020. “Successione mortis causa e patrimonio digitale”, *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*: 460.
- Fernández Gamín, Angel; Yazidi, Anis; Vasilakos, Athanasios; Haugerud, Hårek; Djenouri, Youceef 2024. “Deepfakes: current and future trends”, *Artificial Intelligence Review*: 57–64.
- Gillespie, Tarleton 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press: 24 e ss.
- Helkala, Kirsi; Leichter, Carl 2026. “Deadbot ethics: A review and analysis of current research”, *Journal of Responsible Technology*, 26: 8.
- Henrickson, Leah 2023. “Chatting with the dead: The hermeneutics of thanabots”, *Media, Culture & Society*, 45(5): 949–966.
- Hollanek, Tomasz; Nowaczyk-Basinska, Katarzyna 2024. “Griefbots, deadbots, postmortem avatars: on responsible applications of generative AI in the digital afterlife industry”, *Philosophy & Technology*, 37(63): 1–22.
- Juefei-Xu, Feng; Wang, Rui; Huang, Yao; Guo, Qi; Ma, Lei; Liu, Yong 2022. “Countering malicious deepfakes: Survey, battleground, and horizon”, *International Journal of Computer Vision*, 130(7): 1678–1734.
- Lessig, Lawrence 1998. “The laws of cyberspace”, in *Readings in Cyberethics*: 16.
- Lindemann, Nora Freya 2022. “The ethics of ‘deathbots’”, *Science and Engineering Ethics*, 28(60): 1–15.
- Marino, Giuseppe 2022. “Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa”, *E.S.I.*: 66.
- Marzocco, Valeria 2021. “Vita e morte digitali. Il corpo elettronico e la sua tutela giuridica”, in Th. Casadei; S. Pietropaoli (eds), *Diritto e tecnologie informatiche*. Milano: Cedam Scienze Giuridiche. 272.
- Mastroberardino, Francesco 2019. *Il patrimonio digitale*. Parma: [s.n.].
- Öhman, Carl; Floridi, Luciano 2018. “An ethical framework for the digital afterlife industry”, *Nature Human Behaviour*, 2: 318–320.
- Recuber, Timothy 2023. *The Digital Departed: How We Face Death, Commemorate Life, and Chase Virtual Immortality*. New York: New York University Press.
- Resta, Giorgio 2019. “La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali”, *Contratto e impresa*: 85–ss.

- Rodotà, Stefano 1971. “Ipotesi sul diritto privato”, in S. Rodotà (ed.), *Il diritto privato nella società moderna*. Bologna: Il Mulino. 13–ss.
- Rodotà, Stefano 2005. “Persona, libertà, tecnologia. Note per una discussione”, *Diritto e questioni pubbliche: passim*.
- Rodotà, Stefano 2010. “Una Costituzione per internet?”, *Politica del diritto*, 3: 342.
- Romano, Bruno 2018. *Algoritmi al potere. Calcolo Giudizio Pensiero*. Torino: Giappichelli.
- Sisto, Domenico 2018. *La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Sofka, Carla 1997. “Social support ‘internetworks,’ caskets for sale, and more: Thanatology and the information superhighway”, *Death Studies*, 21(6): 553–574.
- Tribunale di Como, Sez. II civile, ordinanza 27 luglio 2023, R.G. n. 2028/2023.
- Tribunale di Milano, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2021, R.G. n. 44578/2020.
- Tubera, Kurt Christian; Dacela, Mark Anthony 2026. “Deathbot e la conoscenza morale del dolore”, *Filosofia della Tecnologia*, 39: 87.
- Ziccardi, Giovanni 2017. *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei Social Network*. Ariccia: Aracne.

giuseppe.rossello.gr@gmail.com

Publicato online il 6 giugno 2026